


COPIA

ORIGINALE



CONTRATTO DI SERVIZIO

Trasporto Pubblico Locale In Autobus

TRA

IL COMUNE DI TRAPANI E LA AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' - SPA TRAPANI socio unico comune di Trapani

Scrittura Privata per condizioni aggiuntive al contratto rep.5866 del 19/03/07 ai fini della erogazione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 27 della l.r.19/2005

Reg.Gen. 4248 del 1 LUG. 2008

Reg. Sett. 01 del 1 LUG. 2008

L'anno duemilaotto il giorno uno del mese di luglio nella sede del Palazzo Municipale, Palazzo D'Ali, sono presenti :

La Dott.ssa Caterina Santoro nata a Valderice il 25 luglio 1960 domiciliata per la carica c/o il Palazzo Municipale, nella sua veste di Dirigente del Comune di Trapani, la quale dichiara di intervenire ed agire in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Trapani che rappresenta, per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti ;

Il Sig. Riccardo Saluto nato a Erice l'8 aprile 1954 domiciliato per la carica c/o l'Autoparco Comunale, nella sua veste e qualità di Presidente nonché legale rappresentante della società "Azienda Trasporti e Mobilità - SPA - Trapani" con socio unico il comune di Trapani, nel prosieguo A.T.M. - Spa Trapani, con Sede legale in Trapani, via Libica c/o Autoparco Comunale, il quale dichiara di intervenire e di agire nel presente atto in nome e per conto della medesima società ed in forza della delibera del Cda del 7/3/07 con la quale gli vengono conferiti specifici incarichi e i poteri.




IL PRESIDENTE Riccardo SALUTO



Detti comparenti, premettono :

- che con la delibera del 2/1/07 n. 4 il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di trasformare la SAU Azienda Speciale in una società per azioni ai sensi dell'art. 115 del Dlgs. 267/2000;
- che sempre la deliberazione citata stabilisce come la costituenda società conservi tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e che pertanto la stessa debba proseguire nella gestione e nelle erogazione di tutti i servizi già affidati e in atto svolti dalla Azienda Speciale SAU; tutto ciò per la durata di nove anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
- che i servizi calendati dalla delibera sono : **Trasporto pubblico urbano, Servizio centro storico, Intensificazione scolastica, Gestione del parcheggio di Piazzale Ilio, Manutenzione automezzi, Manutenzione impianti semaforici**, nonché tutte le attività collaterali che dovessero essere strettamente connesse al loro espletamento;
- che l'atto deliberativo n.4/07 contiene schema di contratto di servizio per il TPL e i servizi connessi regolante i rapporti tra il Comune di Trapani e l'Azienda Trasporti e Mobilità – Spa Trapani;
- che in data 19/03/07 rep. 5866 reg. settore è stato stipulato tra i rappresentanti dell'A.T.M. ed il rappresentante del Comune il contratto di cui al menzionato schema;
- che l'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con Sua del 06/06/2007 prot. n. 189, in funzione del 6° comma dell'art.27 della Legge Regionale 22/12/2005 n.19, comunicava che l'importo del contributo di esercizio fino a quel momento erogato direttamente dalla Regione alla



Società sarebbe stato accreditato, nel futuro, al Comune ed in capo a quest'ultimo restava l'obbligo della somministrazione in favore della società concessionaria;



- che l'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con successiva del 20/07/07 prot. n. 416, allegava un suo schema tipo di contratto quadro di affidamento provvisorio della durata di 36 mesi specificando che i Comuni potevano avvalersi dello stesso;

- che l'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con nota del 05/09/07 prot. n. 518, comunicava l'importo annuo che la Regione avrebbe accreditato e cioè €2.273.468,68 di cui €206.678,97 per IVA; le percorrenze chilometriche minime che dovevano essere pari almeno a quelle in vigore al 23/12/2005 e cioè Km. 1.393.942.000, tale percorrenza, fatte salve le linee con finalità scolastiche, può subire una contrazione massima del 5,44%;

- che con nota n.5278 del 19/09/2007 a firma del dirigente del 1° Settore Affari Generali del Comune di Trapani veniva informata la Regione della peculiare situazione del Comune di Trapani trasmettendo ad essa tutta la documentazione probatoria e dando formale assicurazione della propria disponibilità ad integrare l'ultimo contratto, over ciò fosse stato ritenuto necessario dall'Assessorato;

- che sebbene la nota n.5278 di cui prima non risulta mai riscontrata dall'Assessorato, è stato acclarato, per le vie brevi, da parte del Presidente della A.T.M. Spa che è necessario integrare il contratto vigente con gli articoli di cui al contratto tipo anzicennato;

Vista la deliberazione di G.M. n. 100 del 5 maggio 2008 che approva il




contratto così come ora integrato;

Tutto ciò premesso, con il presente atto le cui premesse formano parte integrante e sostanziale fra le parti si conviene e si stipula quanto qui appresso con la specifica che *gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15* sono quelli infrascritti nel contratto 19/03/07 rep. 5866 reg. settore, mentre gli **Artt. 1 bis, 2 bis, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, art.5 bis, 5 ter, 6 bis, 7 bis, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies, 11 nonies, 12 bis, 13 bis** hanno efficacia di 36 mesi, a far data dalla sottoscrizione, stante che si riferiscono al contratto quadro trasmesso dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con la nota del 20/07/07 prot. n. 416.

ART. 1bis

(Viene interpolato l'art.1 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

La superiore premessa fa parte integrante ed essenziale per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti contraenti con il presente atto integrativo del contratto 19/03/07 rep. 5866 reg. settore, formato dagli *articoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15*, in quanto aggiunge, ad esso, gli **Artt. 1 bis, 2 bis, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, art.5 bis, 5 ter, 6 bis, 7 bis, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies, 11 nonies, 12 bis, 13 bis**, riportati, dal contratto quadro trasmesso dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con la nota prot. n. 416 del 20/07/07 e rispettivamente ivi



corrispondenti agli articoli da 1 a 20.

ART. 2 Bis

(Obiettivi generali)

(Viene interpolato l'art. 2 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

In attesa della riforma organica del Trasporto pubblico locale su gomma, secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, il Comune di TRAPANI, di seguito indicato come l'*Amministrazione*, assicura il soddisfacimento del bisogno di mobilità dei cittadini.

A tal fine l'Impresa A.T.M. S.p.a. Trapani di seguito indicata come l'*Impresa*, si impegna ad assicurare con continuità, regolarità, sicurezza e adeguati livelli di confort i servizi di trasporto oggetto del presente contratto.

ART. 4 Bis

(Finalità del Contratto)

(Viene interpolato l'art. 3 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Il presente Contratto ha, tra l'altro, come finalità quella di regolare i rapporti tra l'*Impresa* e l'*Amministrazione* per i servizi affidati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l.r. 22/12/2005, n. 19, fissandone gli obblighi reciproci per il

perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione nell'interesse dell'utenza.

Il Contratto impegna, altresì, l'Impresa ad operare nel rispetto della normativa in materia di mobilità e di quanto altro previsto dalla legge, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato.


ART. 4 Ter

(Oggetto del contratto)

(Viene interpolato l'art. 4 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Nel rispetto di quanto stabilito dal IV° capoverso del VI° comma dell'art. 27 della l.r. 22 dicembre 2005 n. 19, costituiscono pure oggetto del presente contratto le concessioni di autolinee già assentite al 23 dicembre 2005, data di pubblicazione della stessa legge, ed esercitate secondo i programmi di esercizio in vigore alla stessa data; costituisce altresì oggetto del presente contratto la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e l'Impresa riguardanti:

- il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano di competenza comunale disimpegnato dalle autolinee con i programmi di esercizio e gli orari riportati nell'allegato "A" al presente contratto, sviluppanti la percorrenza complessiva annua di Km 1.400.469 in aumento rispetto a quella compresa nel D.D.G. 1058 del 29 novembre 2004 che ha determinato l'importo oggetto del trasferimento delle somme da parte della Regione e che costituisce in tutto l'importo del presente contratto così

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, there is another circular stamp, also partially obscured by a signature.

come previsto dal VI° comma dell'art. 27 della l.r. 19/2005;

ART. 4 Quater

(Carattere del Servizio)

(Viene interpolato l'art. 5 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

I servizi coperti dal contributo regionale di cui al presente contratto, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e comunque attività di pubblico interesse, sottoposti alla relativa normativa e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni della legge 11 aprile 2000 n. 83, apportante modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella legge 146/1990, attinenti i Servizi pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione in genere e per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Amministrazione potrà sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, l'Impresa per l'esecuzione dei servizi affidati, fatta salva la rivalsa dei conseguenti oneri e/o spese sulla stessa Azienda ex artt. 1218 e 2043 C.C.

ART. 4 quinquies

(Consistenza del personale e dei mezzi di trasporto)

(Viene interpolato l'art. 6 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in

concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

L'Impresa si impegna ad impiegare, con le modalità ed il rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e della normativa di settore, tutte le unità lavorative necessarie, comprese le sostituzioni, per garantire il totale disimpegno delle linee nel pieno rispetto dei programmi di esercizio riportati nell'allegato A.

L'impresa dichiara di utilizzare per il completo disimpegno dei programmi di esercizio, al momento della sottoscrizione del presente contratto, i seguenti mezzi di trasporto, costituenti il relativo parco rotabile:

- Autobus complessivamente pari a n. 65, di cui n. 40 funzionali all'espletamento del servizio, n. 25 di riserva ed individuati nell'unito allegato "B" per targa, tipo ed anno di costruzione;
- Autobus muniti di attrezzature perfettamente funzionanti per trasporto disabili n.18
- Autobus muniti di impianto di climatizzazione perfettamente funzionanti n.13

L'Impresa dichiara che i mezzi di trasporto hanno un'anzianità media, calcolata alla data del presente contratto, di anni undici e mesi zero. Nel rispetto del C.C.N.L. del settore degli autoferrotranvieri la S.p.a. ha facoltà di apportare variazioni alla consistenza del personale dipendente ed altresì ha facoltà di variare la consistenza del parco rotabile per la quale, richiedendo il prescritto preventivo nulla osta al competente Dip.to Trasporti e Comunicazione delle Regione Siciliana, otterrà specifica autorizzazione che costituirà appendice al presente contratto.



Rimane espressamente convenuto che tutte le modificazioni concernenti il numero dei mezzi di trasporto, non possono compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'espletamento dei servizi del pubblico trasporto oggetto del presente contratto.


In caso di acquisto di autobus per *potenziamento* è obbligo dell'Impresa immettere nel proprio parco rotabile mezzi con requisiti ambientali coerenti almeno con la direttiva ambientale Euro 3.

In caso di *sostituzione* di autobus è obbligo dell'Impresa provvedere con altri di anzianità minore a quella del mezzo da sostituire e comunque con autobus con requisiti ambientali uguali a quelli previsti dalla direttiva ambientale Euro 2; fermo restando l'obbligo delle verifiche da effettuare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 753/80 e dei comma IV° e V° dell'art. 1 della l.r. 4 giugno 1964 n. 10, è altresì obbligo dell'Impresa immettere in servizio autobus con caratteristiche dimensionali coerenti con quelle già autorizzate dall'Amministrazione.

Rimane convenuto che qualora l'Impresa acquisisca autobus già immatricolati, questa non potrà accedere a finanziamenti pubblici per la loro successiva sostituzione.

La sostituzione dei mezzi di trasporto comporta per l'Impresa l'obbligo di darne formale notizia all'Amministrazione nonché l'obbligo di richiedere al competente Dipartimento Trasporti e Comunicazione della Regione Siciliana l'effettuazione delle verifiche previste dall'articolo 5 del DPR n. 753/1980 e dei comma IV° e V° dell'art. 1 della l.r. 4 giugno 1964 n.10 ed il rilascio dello specifico "Nulla Osta".

L'Impresa non può destinare ad altro uso autobus immatricolati per il



servizio di Trasporto pubblico Locale.

E' in facoltà dell'Amministrazione la verifica, con controllo a campione mediante propri addetti, della composizione del parco rotabile ed il suo stato di efficienza.

ART. 5 Bis

(Durata del contratto)


(Viene interpolato l'art. 7 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Il presente contratto di affidamento provvisorio delle autolinee di cui all'allegato "A", in relazione al contributo della Regione e di ogni altra prerogativa della stessa ha una durata di trentasei mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza del contratto l'Impresa dovrà garantire, agli stessi patti e condizioni, la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali.

Il presente contratto di affidamento provvisorio non è cedibile e può essere risolto di diritto dall'Amministrazione prima della naturale scadenza nei seguenti casi:

1. perdita del requisito morale, ovvero del requisito tecnico o della capacità finanziaria;
2. abbandono o interruzione del servizio o effettuazione dello stesso con ripetute e gravi irregolarità non dipendenti da cause di forza maggiore;
3. mancata ottemperanza alle norme di legge od a regolamenti.



In caso di risoluzione, revoca, decadenza rimane espressamente convenuto che l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo.

In caso di cessione dell'Impresa, o del ramo di essa che esercisce il Trasporto Pubblico Locale, ad altro soggetto, preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, per la gestione e l'esercizio di tutte le autolinee affidate col presente contratto, l'Impresa si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro nonché a trasferire al subentrante tutti i diritti ed i privilegi che competono all'Amministrazione per finanziamenti già concessi.

ART. 5 ter

(Obblighi dell'Amministrazione – Compensazioni per obblighi di servizio)

(Viene interpolato l'art. 9 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Amministrazione si impegna, previa riscossione del contributo da parte della Regione, a corrispondere all'Impresa, a compensazione degli obblighi di servizio, l'importo annuo di € 2.066.789,70 oltre IVA al 10% per € 206.678,97.

Il Comune si impegna a erogare alla Società le risorse all'uopo trasferite dalla Regione Siciliana ai sensi della richiamata legge 19/2005. Rimane



stabilito che l'importo di cui al 1° comma è immutabile in caso di aumento del numero delle corse mentre sarà proporzionalmente ridotto in dipendenza di riduzioni delle corse e delle relative percorrenze chilometriche eccedenti il limite di flessibilità del 5% annuo previsto dal successivo art.11 quinquies.

E' a carico dell'Impresa ogni altro onere di gestione relativo al servizio. Il corrispettivo di cui al 1° comma è adeguato annualmente sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le predette risorse, previo incameramento, verranno corrisposte dall'Amministrazione in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo, complessivamente pari al 96% dell'importo contrattuale, ed una rata di conguaglio, uguale al 4% dell'importo contrattuale, liquidata successivamente alla presentazione di specifico rendiconto da parte dell'Impresa, redatto nel rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'Amministrazione ed asseverato dal preposto a dirigere l'attività di autotrasporto (ex Direttore di Esercizio), concernente le percorrenze per ogni singola linea di servizio, il numero delle corse, i giorni di servizio, i mezzi impiegati ed i chilometri percorsi.

Non sono ammesse modifiche e/o sospensioni del servizio.

Resta inteso che sia il corrispettivo che l'adeguamento annuale sulla base dell'indice annuale ISTAT è strettamente subordinato al trasferimento delle relative risorse economiche da parte della Regione Siciliana.

ART. 6 Bis
(Obblighi dell'Impresa)

(Viene interpolato l'art. 10 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

L'Impresa è responsabile dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto e si obbliga ad esercitarli nel rispetto dei programmi di esercizio, applicando le tariffe di cui all'articolo 11 Bis , nel rispetto delle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D.M. dei trasporti 23 febbraio 1999, n. 88 ed assicurando soddisfacenti livelli qualitativi non inferiori a quelli previsti dalla propria carta dei servizi adottata nell'anno 2003 ed agli standard di qualità individuati dalla Certificazione UNI EN ISO 9001:2000, relativamente ai servizi di trasporto pubblico.

Rimane riservato il diritto dell'Amministrazione di verificare in qualsiasi momento, mediante propri addetti, anche con controllo a campione, il rispetto dei programmi di esercizio e degli standard di qualità.

L'Impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, ed in particolare:

- a) della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture degli impianti propri, in dotazione od in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) della manutenzione, ordinaria e straordinaria, del parco dei veicoli di cui è dotata al fine di garantire la massima sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;



c) della revisione periodica dei veicoli in dotazione in base alla vigente normativa;

d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio.

L'Impresa è obbligata a:

1) dotarsi del preposto a dirigere l'attività di autotrasporto (ex Direttore di Esercizio) previsto dal D.L.vo 22 dicembre 2000, n. 395 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

2) riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e, laddove in vigore, dai contratti di 2° livello;

3) inviare, annualmente, all'Amministrazione l'attestazione dell'avvenuto adempimento, nel rispetto dei tempi previsti negli accordi e nei contratti, degli obblighi contributivi e retributivi;

4) tenere i fogli di servizio/viaggio;

5) erogare alla clientela i servizi di trasporto previsti nei programmi di esercizio;

6) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le minori e/o maggiori percorrenze effettuate rispetto a quelle previste nei programmi di esercizio, indicandone le cause;

7) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sia della sua sede legale che del proprio assetto societario;

8) riconoscere la libera circolazione delle figure identificate nel Decreto



Assessoriale n. 61 del 27/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni.


ART. 7 Bis

(Orari, Informazioni e Pubblicità)

(Viene interpolato l'art. 11 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

L'Impresa è responsabile del rispetto degli orari delle autolinee extraurbane comunali e delle linee urbane che costituiscono i programmi di esercizio e di tutte le attività connesse con la corretta e tempestiva informazione dei passeggeri e della pubblicità dell'offerta di trasporto; in particolare l'Impresa è obbligata a:

1. rispettare gli orari riportati nell'allegato "C" al presente;
2. dotare tutti gli autobus elencati nell'allegato "B" al presente contratto di tabelle indicatrici del percorso di andata e di ritorno di tipo elettronico, a leds od a dot, ovvero, di tabelle opportunamente realizzate a stampa su idonei porta tabelle di tipo rigido fissati al cruscotto e ben visibili dall'esterno;
3. corredare gli autobus acquistati per potenziamento e/o sostituzione di quelli elencati nell'allegato "B" di tabelle indicatrici del percorso di andata e di ritorno di tipo elettronico, a leds od a dot;
4. corredare gli autobus adibiti a servizi extraurbani di brochures riportanti le informazioni relative ai percorsi attraversati, ai capolinea, alle fermate autorizzate ed alla validità temporale ed esporre all'interno dei mezzi urbani gli schemi, opportunamente stampati su supporto plastificato



adesivo, dei percorsi attraversati indicando chiaramente i capolinea, le fermate autorizzate e la validità temporale;

5. garantire la capillare informazione dell'utenza sugli orari, le caratteristiche e le modalità dei servizi.

Solo con riferimento alle *corse extraurbane comunali di tipo "feriali esercitate in periodo scolastico"* l'impresa potrà attivare variazioni d'orario comprese entro i 30' per le quali dovrà darne comunicazione preventiva all'Amministrazione documentando le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza. Modifiche agli orari approvati e riportati nell'allegato "C", non comprese nella casistica precedente, dovranno trovare specifica approvazione preventiva da parte dell'Amministrazione.

Per l'efficacia delle informazioni l'Impresa dovrà:

a) stampare sulle fiancate degli autobus della propria flotta oltre ai fregi aziendali, l'indirizzo dell'Impresa, i recapiti telefonici (presidiati) e gli indirizzi informatici (*Sito Internet ed e-mail*);


b) provvedere alla stampa ed alla diffusione periodica degli orari invernali, di quelli estivi ovvero di quelli svolti in periodo scolastico, tutte redatte nel rispetto degli orari approvati con il presente contratto e riportati nell'allegato "C";

c) provvedere alla divulgazione, anche via "*Internet*", degli orari e di tutte le altre informazioni utili per la migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza;

d) provvedere, a propria cura, a posizionare lungo il percorso autorizzato sia delle linee urbane che di quelle extraurbane le tabelle indicative delle fermate autorizzate che, realizzate nel rispetto dello schema unificato (all.



[Handwritten signature]



"D"), dovranno riportare chiaramente i dati identificativi dell'autolinea con la frequenza e gli orari ai capolinea;

e) informare, con opportuni messaggi scritti, affissi nelle biglietterie, nelle tabelle indicative delle fermate dei capolinea ed a bordo degli autobus, ovvero anche con messaggi residenti nei propri siti internet, i passeggeri di tutte le variazioni dei servizi determinate da cause non imputabili all'impresa (es.: scioperi programmati, deviazioni di percorso per chiusure al traffico di strade od altro, spostamenti temporanei di fermate etc: ...).

ART. 11 Bis

(Tariffe)


(Viene interpolato l'art. 8 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Le tariffe minime da applicare sulle autolinee affidate con il presente contratto sono stabilite dall'Assessore regionale ai Trasporti ai sensi dell'articolo 29 e 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e della legge regionale 22/12/2005, n. 19.


In vigenza del presente contratto, entro il primo trimestre di ogni anno, l'Assessore regionale ai Trasporti dispone l'attivazione delle procedure per la verifica delle politiche tariffarie e l'eventuale aggiornamento degli importi.

I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico, competono all'impresa che effettua i servizi.

ART. 11 ter



Handwritten signature



(Garanzie)

(Viene interpolato l'art. 12 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'impresa si impegna a costituire cauzione, mediante fideiussione assicurativa o bancaria per l'importo di € 360.000,00 pari a circa il 5% del corrispettivo contrattuale nel triennio, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il contratto sarà automaticamente risolto, senza eccezione o opposizione alcuna, in caso di mancata produzione della predetta polizza fidejussoria all'Amministrazione entro il prescritto termine di trenta giorni, dovendosi intendere detta clausola quale clausola risolutiva espressa del contratto.


La polizza cauzionale sarà svincolata dalla Regione con dichiarazione liberatoria alla cessazione del rapporto contrattuale, dopo che avrà accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa.

ART. 11 quater

(Assicurazione e Danni Verso Terzi - Responsabilità e Disciplina)

(Viene interpolato l'art. 13 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

L'Impresa è da considerarsi unico soggetto giuridicamente responsabile di




tutti i danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nell'espletamento dei servizi e/o attività che costituiscono oggetto del presente contratto, ivi compreso ogni danno che possa riguardare tutti i beni e/o i manufatti di proprietà della stessa o di quelli dell'Amministrazione dei quali abbia la disponibilità o che costituiscano oggetto del presente contratto.

L'Impresa, pertanto, assume l'obbligo di mantenere indenne e di sollevare l'Amministrazione da ogni pretesa in ordine ai suddetti danni, nonché di assumere ogni onere relativo e/o conseguente a tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, eventualmente intraprese contro l'Amministrazione.

L'Impresa dovrà provvedere, con effetti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, alla immediata stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto e dagli obblighi con il medesimo assunti, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e/o impianti, nonché di polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati. Parimenti l'Impresa dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

ART. 11 quinquies



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or similar character.



(Flessibilità dei programmi di esercizio ed interruzione dei servizi)

(Viene interpolato l'art. 14 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Per Programma di Esercizio (P.E.) si intende la descrizione e la quantificazione dei servizi riferiti ad ogni linea, nei vari giorni della settimana e nei vari periodi dell'anno.

Nel P.E. sono indicati, per ogni linea, i seguenti dati:

- il numero identificativo della linea;
- gli estremi del percorso e le principali vie attraversate;
- la lunghezza delle linee e quella dell'esercizio;
- gli orari delle corse nelle diverse ore del giorno, nei vari giorni della settimana e nei vari periodi dell'anno;
- il numero delle corse giornaliere;
- il tipo dei veicoli impegnati.

L'Impresa, anche su richiesta dell'Amministrazione e comunque previa comunicazione alla medesima, in relazione alla variazione dei flussi di traffico e senza necessità di varianti contrattuali, in assenza di oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, può apportare modifiche ai P.E. entro il limite del 3% del monte chilometrico complessivo, distinto sia per le linee urbane e sia per quelle extraurbane comunali, riportato nell'allegato "A".

Nell'ambito delle percorrenze complessive che formano il presente contratto, tenuto conto della fascia del 3% di flessibilità, l'istituzione e/o la soppressione di linee connesse con la variazione dei flussi di traffico è



N

[Handwritten signature]

facoltà esclusiva dell'Amministrazione. L'impresa può modificare autonomamente il percorso delle linee urbane solo in caso di spostamenti temporanei.

L'Impresa non può modificare il percorso delle linee extraurbane comunali che fanno parte del P.E..


In presenza di utenza scolastica abbonata, in soprannumero rispetto alla capacità dei mezzi utilizzati per garantire le corse previste nel programma di esercizio, l'Impresa è obbligata ad impegnare sulle medesime corse, tutti gli autobus aggiuntivi che si dovessero rendere necessari per garantire la mobilità dei passeggeri.

Nei servizi extraurbani comunali è fatto divieto di trasportare passeggeri in piedi; nel rispetto della normativa vigente ed in relazione al progressivo adeguamento dei mezzi per l'impiego dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza), il competente ufficio del Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni, su richiesta dell'Impresa e nel rispetto della C.A. 2360/105 del 19/10/1998, valuterà il rilascio di apposita autorizzazione eccezionale per il trasporto di passeggeri in piedi.

E' esclusa, in ogni caso, la rivalutazione in aumento del monte chilometrico complessivo.

Per motivi derivanti da causa di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'impresa può interrompere o ridurre temporaneamente i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive.

Sono escluse, sia per il verificarsi di situazioni eccezionali che per situazioni derivanti da causa di forza maggiore, revisioni del corrispettivo.



L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato di tali situazioni eccezionali.

Resta l'obbligo dell'Impresa di comunicare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi incidente verificatosi, le sospensioni o variazioni dell'esercizio del servizio perché quest'ultima possa valutare la legittimità dei comportamenti dell'Impresa per eventuali azioni di rivalsa preceduti, comunque, da regolare contestazione.

In caso di scioperi il servizio va erogato nella quantità minima stabilita dalla normativa vigente e dagli accordi nazionali che vanno, comunque, trasmessi alla Regione e riportati nella Carte dei servizi.



ART. 11 sexies

(Controllo e vigilanza)

(Viene interpolato l'art. 15 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416). Compete all'Amministrazione il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali.

Compete altresì al Dipartimento Trasporti e Comunicazione della Regione Siciliana la vigilanza prevista dall'art. 1 - comma IV° e V° - della l.r. 10/64. A tal fine è consentito ai dipendenti individuati dall'Amministrazione ed a quelli all'uopo autorizzati dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale Trasporti, l'accesso agli uffici dell'Impresa e la libera circolazione nei mezzi impiegati per il T.P.L..

Le verifiche ed i controlli si effettueranno in contraddittorio con gli addetti



dipendenti dall'Impresa che dovranno sottoscrivere il verbale di contestazione nel quale potranno inserire le loro valutazioni e considerazioni.

L'Amministrazione potrà avvalersi, occorrendo, delle prestazioni di un esperto appositamente nominato e comunicato all'Impresa per lo svolgimento del controllo sulla qualità del servizio.

ART. 11 septies


(Avvalimento)

(Viene interpolato l'art. 16 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).


In vigenza del presente contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione regionale e/o comunale, l'Impresa, previa autorizzazione dell'Amministrazione, può avvalersi di altra Azienda di trasporto di persone con autobus, già concessionaria di autolinee di TPL ovvero iscritta al Registro regionale del noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata "l'Azienda", per il disimpegno di quote autonomamente funzionali di Programmi di Esercizio oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui l'Impresa dovesse inoltrare richiesta di avvalimento questa potrà essere rilasciata a condizione che:

- L'Impresa dichiara di rimanere esclusiva responsabile dell'adempimento e dell'esecuzione di tutti i servizi di trasporto oggetto del presente contratto ivi compresi quelli per i quali si avvale di altra Azienda;



[Handwritten signature]



- "l'Azienda" della quale l'Impresa intende avvalersi dimostri all'Amministrazione il possesso dei medesimi requisiti dell'Impresa, assicuri gli stessi standard qualitativi ed il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel presente contratto;

- "l'Azienda" della quale l'Impresa intende avvalersi dichiara di applicare ai dipendenti destinati all'attività di Trasporto Pubblico Locale il trattamento giuridico, economico, contributivo, retributivo e di sicurezza previsto dalla vigente normativa e dai C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.

Possono costituire oggetto di affidamento ad altra Azienda solamente Programmi di Esercizio completi appartenenti a linee già in concessione che costituiscono stralci funzionalmente autonomi del complesso dei Programmi di Esercizio riportati nell'allegato "A" al presente contratto.


La quota massima di chilometri che può costituire oggetto di affidamento ad altra Azienda non può eccedere il 3% del monte chilometrico complessivo di cui all'Allegato "A", avuto riguardo della valutazione degli eventuali maggiori/minori chilometri correlati con lo stralcio funzionalmente autonomo proposto.

Fermo restando l'obbligo per l'Impresa di assicurare tempestivamente l'esecuzione dei servizi che l'Azienda non ha eseguito (o eseguito parzialmente), l'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Azienda della quale l'Impresa si avvale di quanto previsto nel presente contratto comporta la revoca, senza preavviso, dell'autorizzazione e l'obbligo per l'Impresa di assicurare senza soluzione di continuità i servizi già affidati ad altra Azienda;

Eventuali penali e sanzioni per gli inadempimenti dell'Azienda così come



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



previsti nel successivo art. 17, sono comminate all'Impresa che ha sottoscritto il presente contratto di affidamento provvisorio.

ART. 11 octies

(Penali e sanzioni)

(Viene interpolato l'art. 17 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Nei casi di inadempienza dell'azienda agli obblighi derivanti dal presente contratto e connessi alla regolare effettuazione dei servizi di linea, al rispetto delle previsioni indicate nella carta dei servizi ed alle vigenti disposizioni di legge, fatta salva comunque l'applicazione del successivo art. 18, con le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, sono comminate dall'Amministrazione le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio coincidenti con quelle dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Tali infrazioni si sostanziano con la mancata tenuta dei fogli di servizio/viaggio, con l'utilizzo di autobus non autorizzati dall'Amministrazione e/o non revisionati, o con revisione scaduta, e/o con caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste per l'utilizzo nelle linee e/o non muniti dei sistemi antincendio e di sicurezza.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00;



Per questa tipologia di infrazione sono pure sanzionate con euro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00;

le corse di tipo extraurbano comunale eventualmente effettuate con passeggeri in piedi, se non espressamente autorizzate dalla Regione, e con euro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00;

il mancato utilizzo di autobus aggiuntivi a garanzia dell'utenza scolastica abbonata ai servizi extraurbani comunali.

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio coincidenti con quelle dirette a garantire il rispetto dei programmi di esercizio allegati al presente contratto, la corretta applicazione delle tariffe, il mancato rinnovo della Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 posseduta dall'Impresa, al rispetto degli orari delle autolinee riportati nell'allegato "C" al presente contratto.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di euro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00;

Per questa tipologia di infrazione sono pure sanzionati con € 50,00 i ritardi di partenze superiori a 30 minuti, se non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, e con € 50,00 per ogni corsa non effettuata rispetto al programma di esercizio allegato, se non derivante da comprovate cause di forza maggiore.

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio coincidenti con quelle dirette a garantire la rispondenza dei servizi di trasporto a criteri di confort, di igiene e di adeguata comunicazione con l'utenza.

Le infrazioni del presente punto si concretizzano con la omessa

manutenzione, ordinaria e straordinaria degli autobus, la mancata pulizia giornaliera completa dei mezzi in uso accertata al momento della prima messa in linea giornaliera, la mancata dotazione degli autobus extraurbani delle prescritte brochures relative all'indicazione schematica dei percorsi attraversati ovvero, per gli autobus urbani, l'omessa esposizione, all'interno dei mezzi, degli schemi dei percorsi attraversati delle fermate e degli orari.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00.

E' pure sanzionata con € 50,00 la mancata installazione delle paline indicatrici delle fermate autorizzate nelle linee extraurbane comunali.

ART. 11 nonies

(Risoluzione del contratto)

(Viene interpolato l'art. 18 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

Ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il contratto può trovare risoluzione nel caso di inadempimento colpevole a prescindere se da questo ne sia derivato un danno.

L'Amministrazione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata.

Oltre ai casi previsti dall'art. 1453 c.c., il Contratto può trovare risoluzione:

a) In caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'Impresa;

- b) In caso di gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio, reiterate o permanenti, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- c) In caso di mancata ottemperanza alle norme di legge od ai regolamentari;
- d) Nel caso in cui venga meno il requisito morale, ovvero il requisito tecnico o la capacità finanziaria;
- e) Nel caso in cui l'azienda dovesse rendersi responsabile di gravi e ripetute irregolarità amministrative;
- f) In caso di subappalto totale o parziale del servizio da parte dell'impresa;
- g) In caso di sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di altre situazioni equivalenti a carico dell'impresa di trasporto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per le motivazioni sopra indicate, l'amministrazione incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno dell'impresa di trasporto.

ART. 12 bis

(Controversie)

(Viene interpolato l'art. 19 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).

In caso di contrasti fra le parti nell'esecuzione del contratto, andrà obbligatoriamente espletato un tentativo di composizione amichevole della controversia innanzi ad una commissione appositamente costituita da tre



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'M' or a similar symbol, written in dark ink.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'M' or a similar symbol, written in dark ink.

componenti nominati rispettivamente uno dall'Impresa, uno dall'Amministrazione fra i propri dirigenti ed un terzo nominato di comune accordo. L'accordo così raggiunto avrà efficacia obbligatoria fra le parti.

In caso di mancato accordo la controversia sarà deferita all'Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di Trapani

Il contrasto sull'applicazione del contratto non può dare luogo alla sospensione del servizio.

ART. 13 Bis

(Clausole finali)

(Viene interpolato l'art. 20 dello schema di contratto di servizio di affidamento provvisorio dei servizi urbani e delle autolinee di TPL già in concessione comunale come disposto dall'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e Trasporti con nota del 20/7/07 prot. 416).



Tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, comprese le spese di registrazione, di imposte varie ed ogni altro onere finanziario non espressamente accollato alla Regione sono a carico dell'impresa.

Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice civile ed alle norme in materia di trasporti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 40 del Dpr. 26/4/1986 n. 131, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del Dpr 26/10/1972, n. 633.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso secondo previsioni di legge con spese a carico della Società.

Eventuali altre spese, diritti di segreteria e simili saranno a carico della



Società.


Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 c.c. e secondo le leggi vigenti.

Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1362 e 1636 c.c.

Letto, firmato e sottoscritto


Per il Comune di Trapani

(Dott.ssa C. Santoro)



Per la Società

(Rag. R. Saluto)



ALLEGATI:


Allegato 1: deliberazione di G.M. n. 100 del 5 maggio 2008

Allegato A: Tabelle dei percorsi, dei programmi di esercizio, delle prescrizioni e dei chilometri;

Allegato B: Elenco degli autobus;

Allegato C: Orari Autolinee;

Allegato D: Schema "Fermata".





COMUNE DI TRAPANI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

VERBALE/DELIBERAZIONE GIUNTA
N. 100 DEL 05/05/2008



OGGETTO: Contratto aggiuntivo tra comune ed ATM SPA Trapani che riporta le condizioni del contratto quadro regionale occorrenti per l'erogazione delle risorse di cui all'art.27 del comma 6 della L.r. 192/2005. Approvazione direttiva

L'anno duemilaotto il giorno Cinque del mese di Maggio alle ore 13.55 nel Palazzo di Città, a seguito di convocazione regolarmente disposta, si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti i componenti indicati nel prospetto sottoriportato, con la cerchiatura della lettera "P" mentre risultano assenti quelli contrassegnati con la cerchiatura della lettera "A"

FAZIO GIROLAMO	SINDACO/PRESIDENTE
MESSINA NICOLA	VICE SINDACO
SCALABRINO FRANCESCA	ASSESSORE
DI BELLA ALBERTO	ASSESSORE
GIACOMAZZI SALVATORE	ASSESSORE
CALLOTTA NICOLO'	ASSESSORE
TOMASINO BARBARA	ASSESSORE
CORSO GIUSEPPE	ASSESSORE
COSTANZA ROBERTO	ASSESSORE
MARINO GIROLAMO	ASSESSORE

Ⓟ A
Ⓟ P
Ⓟ A
Ⓟ A
Ⓟ A
Ⓟ A
Ⓟ A
Ⓟ A
Ⓟ A
Ⓟ A
Ⓟ P



Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. FABRIZIO DALL'ACQUA

Costatata la sussistenza del numero legale degli interventi, il Presidente, come generalizzato nel precedente prospetto, sottopone alla GIUNTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento nel testo che segue:

Il Dirigente sottopone all'attenzione della Giunta la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Contratto aggiuntivo tra comune ed ATM SPA Trapani che riporta le condizioni del contratto quadro regionale occorrenti per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 27 del comma 6 della l. r. 19/2005. Approvazione direttiva

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la delibera del 2/1/07 n 4 il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di trasformare la SAU Azienda Speciale in una società per azioni ai sensi dell'art. 115 del Dlgs. 267/2000;
- con la deliberazione consiliare citata viene stabilito che la costituenda società conservi tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e che pertanto la stessa dovrà proseguire nella gestione e nelle erogazione di tutti i servizi già ad essa affidati quale Azienda Speciale SAU; tutto ciò per la durata di nove anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
- i servizi calendati dalla delibera sono : **Trasporto pubblico urbano, servizio centro storico, Intensificazione scolastica, Gestione del parcheggio di Piazzale Ilio, Manutenzione automezzi, Manutenzione impianti semaforici**, nonché tutte le attività collaterali che dovessero essere strettamente connesse al loro espletamento;
- l'atto deliberativo n.4/06 contiene altresì schema di contratto di servizio per il TPL e i servizi connessi regolante i rapporti tra il Comune di Trapani e l'Azienda Trasporti e Mobilità - Spa Trapani;
- che in data 19/03/07 rep. 5866 reg. settore è stato stipulato tra il rappresentante dell'A.T.M. S.p.a. Trapani ed il rappresentante del Comune il contratto di cui al menzionato schema; che a pagine 20 e 23 dell'allegato "A" al contratto vengono riportate quali linee in concessione servite dal programma di esercizio anno 2006 le seguenti linee giornaliere : n.21;n.22;



n.23;n.24 n.25;n.26; n.27;n.28; n.30;n.31; n.11; e n.12 alle quale si aggiunge quale linea quale linea estiva la P.Vittorio -Lungomare -Corso Italia , e quale linea settimanale la P.Vittorio- Mercatino ;

- l'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con Sua del 06/06/2007 prot. n. 189, in funzione del 6° comma dell'art.27 della legge regionale 22/12/2005 n.19, comunicava che l'importo del contributo di esercizio fino a quel momento erogato direttamente dalla Regione alla Società sarebbe stato accreditato al Comune ed in capo a quest'ultimo restava l'obbligo della corresponsione in favore della società concessionaria;

- l'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con successiva del 20/07/07 prot. n. 416, allegava un suo schema tipo di contratto quadro di affidamento provvisorio della durata di 36 mesi specificando che i Comuni potevano avvalersi dello stesso;

- l'Assessorato Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti con nota del 05/09/07 prot. n. 518, comunicava l'importo annuo che la Regione avrebbe accreditato e cioè €.2.273.468,68 di cui €.206.678,97 per IVA; le percorrenze chilometriche minime dovranno essere pari almeno a quelle in vigore al 23/12/2005 e cioè Km. 1.393.942.000 percorrenza che può subire una contrazione massima del 5,44%;

- con la nota n.5278 del 19/09/2007 a firma del dirigente del I° Settore Affari Generali del Comune di Trapani veniva informata la Regione della peculiare situazione del Comune di Trapani trasmettendo tutta la documentazione probatoria dello stesso e si assicurava in particolare la disponibilità ad integrare il vigente contratto novennale, ove ciò fosse stato ritenuto necessario dall'Assessorato;

- la nota n.5278 di cui prima non risulta riscontrata dall'Assessorato, però è stato acclarato per le vie brevi da parte del Presidente della ATM che è necessario integrare il contratto novennale vigente con gli articoli di cui al contratto tipo;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.

Considerato che lo schema del vigente contratto novennale di servizio è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2/01/07 giusta delibera n 4 e che ora in funzione delle disposizioni regionali emanate per l'attuazione dell'art.27 comma 6 della L.R. 19/2005, nonché del contratto quadro provvisorio di durata di 36 mesi, occorre sottoscrivere apposito contratto aggiuntivo i cui articoli costituiscono i patti e le condizioni richiesti dalla Regione, e quindi da intendersi quali requisiti necessari per l'erogazione del contributo ;

Visto l'allegato "A" che contiene lo schema di contratto come predisposto;

Considerato che la funzione di indirizzo e controllo in materia di contratti resta in capo alla Giunta Municipale;

Vista la L.R. N.19/2005;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;


Visto l'ordinamento regionale degli enti locali;

Visto il D.Lvo n.267/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati emanare atto di indirizzo con il quale si dispone che il dirigente del 7° Settore provveda alla integrazione del vigente contratto novennale stipulato il 19/03/07 rep. 5866 reg. settore con l'A.T.M. secondo il nuovo articolato che qui si approva e compiega come documento allegato "A".


Il Responsabile del Procedimento


IL RESPONSABILE INCARICATO
(Dott.ssa Daniela Infanca)

Il Dirigente

IL DIRIGENTE


D.ssa C. Santoro



Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di atto di indirizzo in precedenza riportata;

Contratto aggiuntivo tra comune ed ATM SPA Trapani che riporta le condizioni del contratto quadro regionale occorrenti per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 27 del comma 6 della L.r. 192/2005. Approvazione direttiva

Dare atto che trattandosi di un atto d'indirizzo non ricorrono, nel caso di specie, i pareri dell'art. 53 della Legge 142/1990 come riportata dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Vista la circolare dell'Assessorato regionale EE.LL. n. 2/2001.

Con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA




di approvare, facendola propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata intendendola qui di seguito integralmente trascritta.




Dopo di che LA GIUNTA con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.



Handwritten signature or initials, possibly "CH" and "N".



ESITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOTTOPOSTA PER L'APPROVAZIONE ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DI OGGI 05 MAR

INTRAPRESA ALLE ORE 13.55

ESITO SCRUTINIO PALESE:

GENERALITA' SINDACO ASSESSORI	PRESENTI/FAVOREVOLI (FIRMA)	PRESENTI/CONTRARI (FIRMA)
FAZIO G.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MESSINA N.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
SCALABRINO F.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
DI BELLA A.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
GIACOMAZZI S.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CALLOTTA N.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TOMASINO B.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CORSO G.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
COSTANZA R.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARINO G.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

ESITO SCRUTINIO SEGRETO:

- DIVENUTA DELIBERAZIONE IN BASE ALL'ESITO DI CUI SOPRA
- DETERMINAZIONE DIVERSA


IL SINDACO/PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Handwritten signature or initials, possibly "L" and "N".



Il presente verbale di deliberazione è stato redatto in base alla proposta di provvedimento (acquisita agli atti) debitamente firmata da tutti gli intervenuti alla seduta. Esso, previa timbratura e siglatura in sede di collazione, dei fogli intercalari degli allegati, viene sottoscritto, a conferma integrale del suo contenuto – comprese le dizioni e le signature apposte a margine sul frontespizio nonché le interlineature degli spazi non utilizzati – come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to GIROLAMO FAZIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to FRANCESCA SCALABRINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FABRIZIO DALL'ACQUA

REFERTO DI ESECUTIVITA' (L.R. N.44/1991 – L.R. N.23/1997)

- ◇ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
- ◇ DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE (10 GG. DALLA PUBBLICAZIONE) IL _____

IL DIPENDENTE ADDETTO M. D'Amico

Avv. FABRIZIO DALL'ACQUA

IL SEGRETARIO GENERALE [Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE VERBALE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DI LEGGE, E PRECISAMENTE DAL 07 MAG. 2008 GIUSTA ATTESTAZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO RIPORTATA NELLA SUDETTA COPIA.

TRAPANI _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Ufficio VII Stato
per il quale si provveda alla esecuzione
di competenza. colle eff. Pg.
Data 06 MAG. 2008
IL SEGRETARIO GENERALE